



COMANDO PROVINCIALE VIGILI DEL FUOCO BARI

Bari, 5 giugno 2013

*Al Ministero dell'Interno
Capo Dipartimento dei Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Prof. Francesco Paolo TRONCA*

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti
Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto
Comandante Generale Ammiraglio (CP) Felicio ANGRISANO

*Al Capo del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco,
Soccorso Pubblico e Difesa Civile
Ing. Alfio PINI*

*Direzione Centrale per l'Emergenza e il Soccorso Tecnico
Ing. Sergio Mistretta*

*Al Servizio Ispettivo Antincendi Aeroportuale e Portuale
per l'Italia Meridionale e la Sicilia
Ing. Santo ROGOLINO*

*Al Comandante Provinciale VVF Bari
ing. Cesare GASPARI*

*Alla Direzione Marittima di Bari
Comandante Capitaneria di Porto
Contrammiraglio (CP) Giovanni DE TULLIO*

**OGGETTO: Servizi di vigilanza antincendio durante le operazioni di bunkeraggio nei Porti.
Richiesta di modifica Ordinanza n. 48/2004 della Capitaneria di Porto di Bari.**

Egregi

La circolare M.I.S.A. (91) n° 27 del 7 ottobre 1991 ha disposto la riattivazione del servizio di vigilanza antincendi anche nei porti da parte del personale del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, cui compete ai sensi della legge n° 690 del 13 maggio 1940 (Organizzazione e funzionamento dei servizi antincendi nei porti). La citata legge all'art. 1 stabilisce che il servizio antincendio nei porti dipende dai Comandanti di Porto ed è espletato dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.

Tale servizio comprende la prevenzione e l'estinzione degli incendi nei porti e loro dipendenze sia a terra che a bordo delle navi.

L'art. 9 della citata legge ha altresì previsto che i Comandanti di Porto, di concerto con i Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco, possano costituire, ove necessario, squadre ausiliarie formate da personale volontario, per integrare l'opera dei Vigili del Fuoco.

Successivamente la legge n. 850 del 27 dicembre 1973, all'art. 20, ha previsto una precisa disciplina per i servizi antincendi svolti nell'ambito portuale, a titolo integrativo, da strutture private, senza abrogare l'art. 1 della legge 690/1940.

In proposito il Ministero della Marina Mercantile con lettera-circolare n° 520524 del 22 maggio 1974, inoltrata alle capitanerie di Porto e per conoscenza al Ministero dell'Interno, precisò, a seguito della emanazione della legge n° 850/1973, che la costituzione nei porti, di concerto con i Comandanti Provinciali dei Vigili del Fuoco, di squadre antincendio ausiliarie, strutturate in cooperative o imprese, era finalizzata ad affiancare stabilmente, con carattere però del tutto integrativo, l'opera dei Vigili del Fuoco.

A ulteriore conferma il Consiglio di Stato nell'adunanza della sezione 681/92 del 13 luglio 1994, ha espresso parere sulla maggiore responsabilità dell'organizzazione del servizio antincendi in ambito portuale da parte del Comandante provinciale dei Vigili del Fuoco con il richiamo all'art. 1 della legge 469/61.

Si aggiunge inoltre, che con nota SAP 3636-3406/2010-B.4 del 14 novembre 2008, l'area IV delle attività di Soccorso Acquatico/Portuale, in riscontro a richiesta del Comando dei Vigili del Fuoco di Bari n. 8959 del 10 aprile 2008 (con la quale si chiedevano alcuni chiarimenti in merito alle modalità di svolgimento delle operazioni di vigilanza che vengono svolte dalle squadre VF, oltre che dalle ditte private autorizzate, secondo quanto disposto dall'Ordinanza n. 48/04 della Capitaneria di Porto di Bari), ha comunicato che ".....il ricorso al servizio di vigilanza da parte di Ditte autorizzate, durante le operazioni di bunkeraggio è da intendersi sempre e comunque quale integrazione al servizio antincendi del C.N.VV.F. – Legge 690 del 13.05.90, come confermato dal D.Lvo 08.03.2006 n. 139...."

Ciò nonostante, la Capitaneria di Porto di Bari con Ordinanza n. 48/2004 in accordo con il Comando Vigili del Fuoco di Bari (che delegò un Funzionario in una apposita Commissione Tecnica), aderendo alla richiesta di taluna Società privata, autorizzavano di fatto il servizio di Bunkeraggio nel Porto di Bari per quantitativi non superiori a n. 2 botti a Ditte private ritenendole sostitutive a tutti gli effetti dei Vigili del Fuoco e non integrative come citato dalla normativa.

Successivamente, anche a seguito di rimostranze delle scriventi, il Comando VVF di Bari, pur conoscendo quanto stabilito dalle norme in essere, faceva rilevare al Vice Capo Dipartimento in itinere *"...che i servizi di Bunkeraggio, con durata e con conseguente pagamento a carico dell'utente inferiore a tre ore, comportano nel tempo un rilevante disavanzo per l'Amministrazione che deve riconoscere al personale VF, per tal genere di servizio, emolumenti minimi di tre ore, così come stabilito dalla circolare n. 13/99."* evidenziando anche *"...ripercussioni che riguardano sia aspetti economici interni all'Amministrazione, sia ambiti lavorativi privati oggi operanti in aree portuali..."*.

Ad oggi, tale "tesi, prescindendo dalle aumentate esigenze di maggior sicurezza derivanti dal verosimile aumento del flusso di mezzi, passeggeri, merci e maestranze, è solo in parte veritiera in quanto si è osservato che il servizio di Bunkeraggio equivalente a n. 2 autobotti (es. motrice cisternata e rimorchio cisternato) comporta un tempo sistematicamente superiore o al massimo equivalente alle tre ore. E' noto che le misure di sicurezza impongono che l'utilizzo di n. 2 botti avvenga singolarmente nell'area portuale. Pertanto non vi è alcun aggravio di spesa per l'Amministrazione VF o per la Società di navigazione.

Ciò premesso, si chiede la modifica dell'Ordinanza n. 48/2004 della Capitaneria di Porto di Bari ovvero di subordinare l'affidamento del servizio di Bunkeraggio a Ditte private, quantomeno per l'utilizzo di n. 2 botti, solo in caso di accertata indisponibilità del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco.

Restando in attesa di riscontro, si porgono i più cordiali saluti.

CGIL
De Cosimo

CONAPO
Console - De Rosa

CISAL
Pellerano - Scardigno

UGL
Magrone – Tomasicchio